



*Commissione Tributaria Provinciale
di Firenze*

il Presidente

Ai Presidenti di Sezione
Ai Vice Presidenti di Sezione
Ai Giudici
Al al Direttore dell'Ufficio di Segreteria

e per conoscenza:

Al Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria

[invio tramite NSD](#)

Al Presidente della C.T.R. della
Toscana

[invio tramite NSD](#)

Al Consiglio dell'Ordine degli avvocati
di Firenze

consiglio@pec.ordineavvocatifirenze.it

Al Consiglio dell'Ordine dei
commercialisti di Firenze

odcecfi@odcecfirenze.it

A Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Firenze
Ufficio Legale

dp.firenze@pce.agenziaentrate.it

OGGETTO: D.L. n. 83/2020 e riflessi organizzativi in ordine alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio fissate nel periodo 1° settembre 2020 – 15 ottobre 2020.

Visto il D.L. n. 83/2020, ove la proroga dello stato di emergenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Ferme le Direttive del CPGT Consiglio deliberate nella riunione di Comitato dell'11 maggio 2020 in ordine alla fissazione e trattazione delle udienze pubbliche e alle camere di consiglio,

trasmesse in data 12 maggio 2020, e recepite nel proprio provvedimento in data 15 maggio 2020, che integralmente si richiama;

Visto altresì l'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, in quanto applicabile ai sensi dell'art. 83, co. 21, del d. l. n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 [21. *Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-legge, agli arbitrati rituali, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.*];

Ribadita la possibilità di favorire, anche per il periodo in oggetto, la trattazione dei ricorsi in cui non è stata presentata istanza di pubblica udienza e di consentire la trattazione dei ricorsi, ove la parte ricorrente lo chieda, rinunciando alla pubblica udienza o ai termini processuali di costituzione o di deposito delle memorie;

Ferma altresì la possibilità che, con le modalità previste dalla lett. h, del comma 7, dell'art. 83 del d. l. n. 18 del 2020 (trattazione scritta), si tengano le udienze camerali ex art. 33 d.lgs. n. 546 1992 che non richiedano la presenza dei difensori e delle parti nonché quelle, originariamente iscritte con istanza di discussione in pubblica udienza, per le quali i difensori vi abbiano rinunciato espressamente;

Considerato che, tuttavia, ove sia stata prevista la trattazione delle cause nella pubblica udienza, l'accesso in Aula dovrà avvenire previa l'adozione di tutte le cautele del caso:

- a) rilevazione della temperatura di giudici, difensori, parti presenti e personale amministrativo;
- b) ingresso contingentato alla sala di udienza (causa per causa), previo uso della mascherina e distanziamento delle altre parti presenti;
- c) ingresso delle parti della causa successiva solo dopo l'uscita delle precedenti, secondo l'ordine del ruolo, esposto all'ingresso;

che, in considerazione dell'impiego a distanza di una parte del personale, l'accesso agli sportelli per le ordinarie attività amministrative potrà subire ulteriori limitazioni, anche orarie, nei giorni di pubblica udienza.

DISPONE

che, per il periodo dal 1° settembre al 15 ottobre 2020:

- Nell'ipotesi in cui si proceda alla trattazione delle controversie in udienza pubblica, salva la rinuncia delle parti alla comparizione e la richiesta di trattazione camerale scritta (lett. h, del comma 7, dell'art. 83 del d. l. n. 18 del 2020), l'accesso all'aula avvenga alle seguenti condizioni:
 - a) rilevazione della temperatura di giudici, difensori, parti presenti e personale amministrativo;
 - b) ingresso contingentato alla sala di udienza (causa per causa), previo uso della mascherina e distanziamento delle altre parti presenti;
 - c) ingresso delle parti della causa successiva solo dopo l'uscita delle precedenti, secondo l'ordine del ruolo, esposto all'ingresso;
- Nei giorni in cui si celebrano le udienze pubbliche l'accesso agli sportelli per le ordinarie attività amministrative potrà subire ulteriori limitazioni, anche orarie;
- Sia data pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sul sito della Commissione e mediante affissione negli spazi all'esterno dei locali di Essa.

Dato il 25 agosto 2020

IL PRESIDENTE
Francesco Antonio Genovese